



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

Via Nuova 100
33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215

sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it

e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 19 del Reg. Delibere

OGGETTO: TARIP 2021 AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID-19.

L'anno 2021 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 10:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.id. Fabbro Michele	Sindaco	Presente
Righini Angela	Componente del Consiglio	Presente
ing. Sinigaglia Andrea	Componente del Consiglio	Presente
PONTELLO DAVID	Componente del Consiglio	Presente
FASANO MICHELA	Componente del Consiglio	Assente
PONTELLO INGRID	Componente del Consiglio	Assente
CAGGESE MASSIMO	Componente del Consiglio	Presente
FABBRO ALESSANDRO	Componente del Consiglio	Presente
COPETTI PAOLO	Componente del Consiglio	Presente
VARUTTI NARCISO	Componente del Consiglio	Presente
PISU FEDERICA	Componente del Consiglio	Assente
BAGATTO ALFONSO	Componente del Consiglio	Presente
BURELLI MERI	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario BERTOIA dott. Alessandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro p.id. Michele nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di San Vito di Fagagna, con propria deliberazione n. 15 del 07 agosto 2014 ha adottato la TARI puntuale ai sensi dall'articolo 1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- gli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia", hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e epidemiologica;
- a causa dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 sono stati, tra l'altro, disposti dalle autorità pubbliche periodi di chiusura obbligatoria di un gran numero di attività economiche (cd. lockdown);
- tali provvedimenti normativi e ordinatori hanno comportato per numerose utenze produttive, commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale, periodi di totale o parziale inattività di durata variabile in relazione alla tipologia di attività svolta;
- in generale la ripresa delle attività economiche interessate da precedenti provvedimenti di chiusura è stata caratterizzata da una lenta ripartenza con effetti negativi sul medio periodo;
- in conseguenza di tali eventi si stanno registrando diffuse criticità che investono l'intero tessuto economico, con conseguenti prevedibili ricadute negative in termini di previsioni di riscossione delle tariffe relative al servizio rifiuti;

VISTE:

- la delibera ARERA n. 158 /2020/R/RIF del 5 maggio 2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID19 introducendo, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;
- la Nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente per oggetto "la delibera Arera n. 2158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva";

DATO ATTO che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF:

- definisce agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l'applicazione delle agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, per l'emergenza sanitaria COVID-19, la sospensione obbligatoria e/o facoltativa dell'attività;

- definisce agli articoli 3 e 4 la possibilità di riconoscere un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'art. 12, comma 1, all'art. 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;
- attribuisce all'Ente territorialmente competente (AUSIR) l'individuazione dei giorni di chiusura relativamente alle tipologie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione;
- riconosce all'Ente locale la facoltà di introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;

VISTI INOLTRE:

- la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 ed in particolare l'art. 3 che ha previsto, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza Covid-19, la facoltà per i comuni di deliberare riduzioni ed esenzioni della Tassa rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stanziando per l'esercizio 2020 un fondo speciale a favore dei comuni a parziale ristoro del minor gettito;
- l'art. 3 comma 4 della Legge regionale n. 9/2020 che prevede a carico dei comuni beneficiari del ristoro uno stanziamento, derivante da risorse proprie, almeno pari quello erogato dalla Regione; la Tabella A riferita all'art. 3 della citata Legge regionale n. 9/2020 che ha assegnato al Comune di San Vito di Fagagna un ristoro massimo di € 15.961,75, a copertura del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI 2020 per le utenze non domestiche; il Regolamento del Comune di San Vito di Fagagna per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, e in particolare l'art. 15 comma 1, che dispone che il pagamento della Tariffa al Gestore può essere effettuato da parte del Comune in sostituzione dell'utenza, per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il PEF d'ambito del Gestore A&T 2000 SpA in validazione dall'autorità regionale di settore AUSIR nella seduta del 24.06.2021;
- la deliberazione consiliare di data odierna di definitiva conferma delle tariffe TARIP 2021;

CONSIDERATO CHE :

- l'art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021, stanziando in favore del Comune di San Vito di Fagagna l'importo di euro 9.428,58 già previsto a bilancio di previsione 2021/2023 con variazione di assestamento approvata nella medesima seduta odierna ;
- a seguito di approvazione del Rendiconto 2020 verrà applicato al bilancio di gestione 2021-2023 la quota vincolata a seguito di Certificazione Covid 19 per l'importo totale dell'agevolazione ricevuta nel corso del 2020 € 15.961,75;
- l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari per le utenze non domestiche 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"; tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza; si ritiene ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive (nota esplicativa IFEL del

- 16.06.2021); ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione; la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa;

RITENUTO al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale di introdurre per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con le modalità dell'art. 15 comma 1 del Regolamento vigente TARIP, una specifica agevolazione, in percentuale, a favore delle utenze non domestiche individuate nel dettaglio prospetto da applicarsi alla parte fissa della tariffa annua 2021;

RITENUTO INOLTRE :

- per ragioni di efficienza e rapidità del procedimento di dare corso d'ufficio all'applicazione delle predette agevolazioni evitando, per quanto possibile, appesantimenti burocratici a carico dell'utenza riservandosi nel contempo la facoltà di gestire in sede di saldo tariffe 2021 eventuali casi particolari;
- di disporre che il gestore sottoponga preventivamente al Comune l'elenco delle utenze potenzialmente beneficiarie delle agevolazioni;

CONSIDERATO ALTRESÍ che questa Amministrazione intende agevolare concretamente anche le utenze domestiche in condizioni di difficoltà cogliendo l'opportunità di utilizzo, con finalità di riduzione dell'onere TARIP sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

Acquisti i pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Il Sindaco rinvia alla trattazione dell'oggetto già avvenuta in una riunione preconciliare, citando altresì le tabelle nel frattempo aggiunte;

il Consigliere Narciso Varutti esorta il Sindaco a farsi valere nelle sedi sovraordinate dove si prendono le decisioni sulle tariffe, dicendo che altrimenti votare in Consiglio ha poco senso; il Sindaco dice di ritenere che, poiché in effetti il Consiglio è di fatto chiamato ad approvare scelte già fatte altrove, sarebbe giusto togliergli questa incombenza, anche perché l'orientamento è quello di assimilare la gestione delle tariffe dei rifiuti a quelle del servizio idrico, sul quale il Consiglio comunale non vota e non è ritenuto responsabile dalla cittadinanza; il Consigliere Varutti e Meri Burelli dicono che allora sarebbe meglio non votare affatto queste deliberazioni; il Sindaco e il Consigliere Angela Righini rispondono che l'approvazione è necessaria per permettere la fruizione delle agevolazioni agli aventi diritto;

il Consigliere Alfonso Bagatto chiede se il Comune non potrebbe evitare di far pagare il conferimento dei rifiuti verdi in ecopiazzola, magari con un ricorso, che a suo dire sarebbe modesto, a fondi comunali; il Sindaco e il Consigliere Paolo Copetti rispondono che in tal caso il costo verrebbe a gravare su tutti gli altri contribuenti; il Sindaco precisa che la filosofia è che chi conferisce il rifiuto paga; il Consigliere Bagatto dice che gli appare più importante disincentivare la dispersione abusiva di rifiuti sul territorio; il Sindaco invita i Consiglieri che sono d'accordo con Bagatto a chiedere una riunione con il gestore sul tema, che peraltro si è già fatta; il Consigliere Bagatto risponde che la riunione si è fatta molto tempo fa, quando il conferimento del verde non si pagava; il Consigliere Andrea Sinigaglia interviene dicendo che eliminando la tariffa si avrebbe un fortissimo incremento del verde conferito, con conseguente aggravio di costi a carico dell'intera cittadinanza;

Con votazione unanime espresse nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente atto;
2. di provvedere alla riduzione della TARIP 2021 dovuta dalle seguenti categorie, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale, applicando una riduzione percentuale dell'importo complessivo annuo TARIP 2021 come indicato nella tabella:

<i>Categoria</i>	<i>Attività</i>	<i>Agevolazioni TARIP 2021</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0%
2	Cinematografi e teatri	0%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	0%
5	Stabilimenti balneari	0%
6	Esposizioni, autosaloni	30%
7	Alberghi con ristorante	0%
8	Alberghi senza ristorante	0%
9	Case di cura e di riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici, agenzie e studi professionali	30%
12	Banche e istituti di credito	0%
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	50%
14	Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	80%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	80%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0%
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90%
23	Mense, birrerie, hamburgerie	0%
24	Bar, caffè, pasticceria	90%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato generi alimentari	0%
30	Discoteche, night club	0%
31	Patrimonio comunale	0%
32	Associazioni	0%

3. di dare atto che l'ammontare totale delle riduzioni agevolative concesse verrà coperto con il trasferimento statale sopra citato e con eventuali risorse di bilancio;
4. di stabilire che Gestore del servizio A&T 2000 SpA sottoponga preventivamente al Comune l'elenco delle utenze beneficiarie delle agevolazioni;
5. di dare atto che procedura di sgravio avverrà mediante fatturazione sostitutiva al Comune di San Vito di Fagagna in nome e per conto del contribuente;
6. di dare atto che si rende opportuno l'utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'AUSIR, ad A&T 2000, al Responsabile del servizio per gli atti conseguenti e di competenza.

DELIBERA

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da P.IND. MICHELE FABBRO in data 26 luglio 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIATERESA MELISSANO in data 26 luglio 2021.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Fabbro p.id. Michele

Il Segretario
F.to BERTOIA dott. Alessandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/08/2021 al 19/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Vito di Fagagna, li 05/08/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Zucchiatti Sergio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 31/07/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Zucchiatti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento